

L. 08.08.2019 n. 86

D. Lgs. 28.02.2021, n. 36

D. Lgs. 02.11.2022 n. 163

Art. 16 L. 191/2023

D. Lgs. 4.09.2023, n. 120

COLLABORAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Al contrario di quanto previsto in ambito professionistico, l'art. 25 del D.Lgs. 36/2021 disegna anche nell'ambito del dilettantismo una presunzione, identificabile con la disciplina del lavoro autonomo. Secondo la previsione normativa è lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo ca-

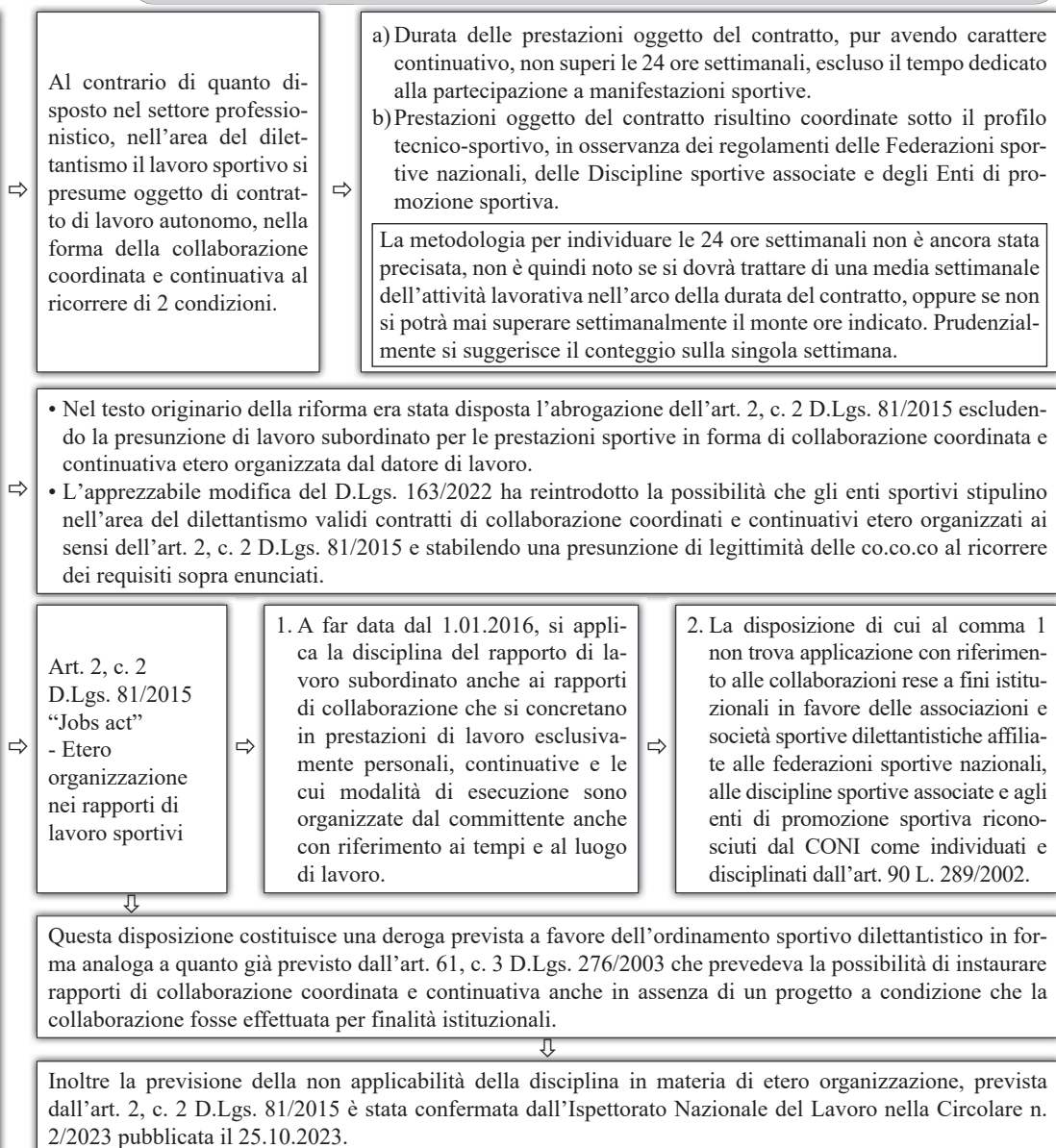
attere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva anche paralimpici.

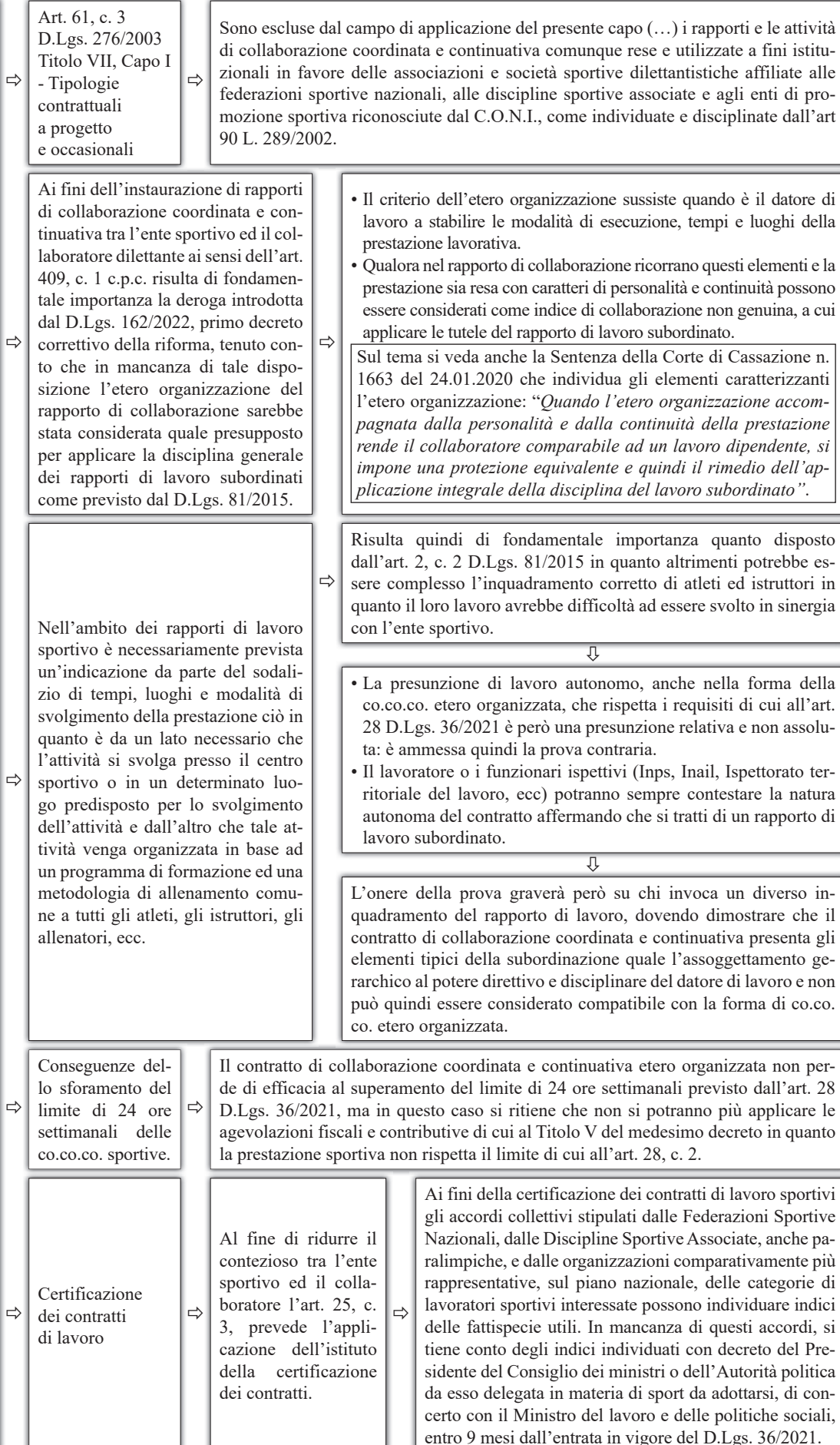
Si ritiene opportuno precisare che non è proibito instaurare un rapporto di co.co sportivo con una durata superiore alle 24 ore settimanali; solo che, in tal caso, non opera quella sorta di presunzione legale di co.co.co introdotta dalla norma, ma va dimostrato, in caso di verifica, che ricorrono tutti i presupposti, nel caso specifico, della collaborazione e non di un rapporto di lavoro dipendente. Allo stesso modo, si ritiene che anche sotto le 24 ore settimanali, nel caso le modalità operative del rapporto di lavoro siano tipiche del lavoro dipendente, gli organi di verifica potranno riqualificare l'inquadramento lavorativo, ma l'onere della prova spetta, in tal caso, ai verificatori stessi.

SCHEMA DI SINTESI

CONTRATTI DI COLLABORAZIONE NELL'AREA DEL DILETTANTISMO E ETERO ORGANIZZAZIONE



**CONTRATTI DI
COLLABORAZIONE
NELL'AREA DEL
DILETTANTISMO
E ETERO
ORGANIZZAZIONE
(SEGUE)**



CONTRATTI DI COLLABORAZIONE NELL'AREA DEL DILETTANTISMO E ETERO ORGANIZZAZIONE (SEGUE)



La certificazione del contratto di co.co.co. significa che la natura di rapporto di lavoro genuinamente autonomo sia valido fino a prova contraria oppure salvo differenze tra le clausole stabilite nel contratto e le loro concrete modalità di svolgimento, in violazione di dette clausole oggetto di certificazione, o ancora in caso di erronea qualificazione del contratto a condizione che tali fattispecie vengano verificate avanti il giudice del lavoro.

COLLABORAZIONI OCCASIONALI



- L'art. 25 c.4, e l'art. 35 cc. 2 e 3 prevedevano la possibilità di stipulare prestazioni autonome occasionali e prestazioni occasionali ex art. 54 bis D.L. 50/2017 (i c.d. PrestO).
- L'intervento del D.Lgs. 163/2022 ha comportato l'abrogazione di dette previsioni e conseguentemente sembrava non essere più possibile fare ricorso né ai PrestO né alle prestazioni professionali occasionali art. 2222 c.c.



- Il successivo intervento del D.Lgs. 120/2023, c.d. Correttivo bis reintroduce la possibilità di utilizzare questa forma contrattuale poiché viene previsto che "Ricorrendone i presupposti le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, le associazioni benemerite e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, il CONI e il CIP e la Società Sport e Salute SPA possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente."
- La modifica normativa non ha chiarito se il riferimento fosse alla possibilità di applicare i PrestO ex art. 54 bis D.L. 50/2017 oppure le prestazioni professionali occasionali art. 2222 C.C.



Chiarimento dell'Inps



- La Circolare 31.10.2023, n. 88 emanata dall'Inps, avente ad oggetto "*Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*" ha chiarito che, in base alle disposizioni di cui agli artt. 25, c. 3 bis e 35 D.Lgs. 36/2021 la normativa si riferisce:
 - .. sia ai soggetti di cui all'art. 2222 c.c. per i quali è possibile attivare un rapporto di lavoro autonomo occasionale
 - .. sia al contratto di prestazioni occasionali di cui all'art. 54-bis D.L. 50/2017.



Cumulo dei compensi



Tramite la medesima Circolare l'Inps ha precisato che, in considerazione della possibile assimilazione delle attività lavorative, concorrono al raggiungimento della franchigia di esenzione da contributi previdenziali di € 5.000,00 annui di cui all'art. 35, c. 8-bis D.Lgs. 36/2021 anche i compensi erogati ai lavoratori autonomi occasionali di cui all'art. 44 D.Lgs. 269/2003

COLLABORAZIONI SPORTIVE



Per lavoratori autonomi si dovranno intendere sia i soggetti titolari di P. Iva come liberi professionisti che i collaboratori sportivi che applicano le nuove agevolazioni fiscali, contributive ed amministrative stabilite dal Titolo V D.Lgs. 36/2021



Dal punto di vista fiscale il reddito, non essendo più considerato "Reddito diverso" ex art. 67, c. 1, lett. m) Tuir, sarà inquadrato in base alle disposizioni dell'art. 53 D.P.R. 917/1986: "*Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse dai redditi di impresa*".



- La riforma introduce alcune specifiche disposizioni a favore di tali soggetti, in particolare in merito al trattamento pensionistico, assistenziale, tributario dei compensi conseguiti, ma anche una semplificazione degli adempimenti necessari per l'instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro.
- Queste disposizioni dovranno però essere oggetto di particolare attenzione poiché, nel caso in cui il lavoratore autonomo consegua anche altri redditi di lavoro della medesima natura, occorrerà trattare in maniera distinta i compensi sportivi fatturati ad un ente sportivo dilettantistico dagli altri compensi.



- Si pensi al caso al lavoratore autonomo che lavora quale istruttore sia presso ASD e SSD che presso hotel o altre attività commerciali le quali non sono certamente inquadrati come enti sportivi dilettantistici. Ipoteizziamo inoltre che le mansioni svolte dall'istruttore siano le medesime in tutti i luoghi in cui svolge la propria professione e le cui prestazioni sono oggetto di fattura a fine mese.
- I compensi conseguiti presso i sodalizi sportivi usufruiranno delle franchigie fiscali fino a € 15.000,00 e previdenziali fino a € 5.000,00 annui, ma lo stesso trattamento non potrà essere riconosciuto agli emolumenti pagati da enti commerciali.

COLLABORAZIONI SPORTIVE E LAVORATORI AUTONOMI SPORTIVI

⇒ Chiarimenti INPS tramite la Circolare 14.06.2024, n. 72

⇒ Al fine di fugare i dubbi sulla corretta applicazione di queste norme e delle relative agevolazioni contributive l'INPS è intervenuto con un'apposita Circolare tramite la quale vengono effettuati importanti chiarimenti ai fini della predisposizione del Quadro RR nella dichiarazione dei Redditi, la cui compilazione è obbligatoria per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione Separata quali liberi professionisti o lavoratori dello sport nel settore dilettantistico.

⇒ • Il Modello Redditi Persone Fisiche anno 2024, Quadro RR, quest'anno è stato suddiviso in due sezioni per quanto concerne i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata:
.. Sezione II - Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, c. 26 L. 335/1995;
.. Sezione III - Contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, c. 26, L. 335/1995 - riforma dello sport: D.Lgs. 36/2021.

⇒ Ne consegue che i soggetti titolari di P. Iva che svolgono, come attività professionale, un'attività sportiva rivolta verso committenti che non siano enti sportivi dilettantistici compilano la Sezione II in forma ordinaria, senza alcuna agevolazione o particolarità, determinando la contribuzione dovuta con le regole consuete.

⇒ Mentre i lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico, che producono reddito ai sensi dell'art. 53 Tuir sono sempre tenuti alla contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Gestione Separata, ma devono compilare la nuova sezione III del Quadro RR nel caso in cui l'attività venga resa verso soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo dilettantistico.

COLLABORAZIONI SPORTIVE

⇒ L'art. 25 D.Lgs. 36/2021 ha tipizzato le figure di lavoratore sportivo, le cui mansioni sono state tassativamente elencate.

⇒ • Le mansioni individuate sono l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara.
• Il primo decreto correttivo ha previsto la possibilità che i regolamenti degli enti affiliati stabiliscano quali ulteriori mansioni possano essere aggiunte in quanto ritenute necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva, escludendo però eventuali mansioni di carattere amministrativo-gestionale o qualunque mansione non collegata all'attività sportiva.

⇒ Tenuto conto di questa disposizione, prevista dall'art. 25, c. 1 D.Lgs. 36/2021 come modificato dal D.Lgs. 29.08.2023, n. 120 sono stati emanati due D.P.C.M., uno integrativo del precedente.

⇒ Considerate le comunicazioni delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, pervenute al Dipartimento per lo Sport attraverso il CONI e il CIP, rispettivamente con note prot. n. DPS 14421 20.10.2023, e DPS 14316 19.10.2023, contenenti gli elenchi delle mansioni ritenute necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva sulla base dei rispettivi regolamenti tecnici.

⇒ Il 26.01.2024 è stato pubblicato il primo mansionario dei compensi sportivi (D.P.C.M. 26.01.2024) il quale elenca le mansioni sportive necessarie, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, oltre alle sette indicate nella prima parte dell'art. 25, c. 1 D.Lgs. 36/2021, per lo svolgimento delle singole discipline sportive.

⇒ • Successivamente all'emanazione di tale Decreto del 26.01.2024 sono pervenute ulteriori comunicazioni da parte delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, i cui elenchi di mansioni non erano stati ammessi, o erano stati ammessi solo parzialmente nel suddetto decreto in quanto gli elenchi trasmessi non risultavano aderenti al dettato normativo.
• Ha quindi fatto seguito in data 25.07.2024 un secondo D.P.C.M. in aggiunta e ad integrazione dell'elenco di mansioni già approvato con decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 26.01.2024, contenente ulteriori mansioni rispetto a quelle indicate nell'art. 25, c. 1 D.Lgs. 36/2021.

COLLABORAZIONI
SPORTIVE (SEGUE)

⇒	Agevolazioni fiscali	⇒	- Viene elevata dai precedenti € 10.000,00 (<i>ex art. 69 Tuir</i>) a € 15.000,00 l'importo al di sotto del quale, nell'area del dilettantismo, i compensi di lavoro non costituiscono base imponibile ai fini fiscali. - Qualora l'ammontare complessivo dei compensi percepiti dal soggetto, cumulando tutte le prestazioni rese presso qualunque Ente sportivo dilettantistico nel corso dell'anno solare, superi il limite di 15.000€ esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.
			Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di € 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga. Art. 28, c. 4 D.Lgs. 36/2021
	Irap	⇒	Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 120/2023 hanno inoltre disposto che tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di € 85.000,00 non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli artt. 10 e 11 D.Lgs. 446/1997.
	Oneri assicurativi Inail	⇒	Anche in questo caso registriamo l'intervento del c.d. Decreto correttivo bis (D.Lgs. 120/2023) il quale relativamente soltanto ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di natura sportiva, prevede l'applicazione esclusiva della sola tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 L. 289/2002 in luogo della tutela Inail.
	Contribuzione previdenziale Inps	⇒	Art. 35, c. 2 D.Lgs. 36/2021 - <i>Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale.</i> ⇒ Conseguentemente i professionisti ed i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione Separata Inps di cui all'art. 2, c. 26 L. 335/1995 e della quale si applicano le relative norme.
		⇒	L'art. 38 D.Lgs. 36/2021 dispone l'introduzione di 2 agevolazioni di rilevante importanza a favore dei collaboratori e degli autonomi iscritti alla Gestione Separata Inps, che hanno l'ulteriore vantaggio di gravare in misura inferiore anche sugli enti sportivi con i quali tali soggetti intrattengono il rapporto di lavoro.
		⇒	1. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi € 5.000,00 annui. ⇒ • Ciò significa che i rapporti di co.co.co. ed i professionisti non saranno soggetti al versamento della contribuzione previdenziale fino alla soglia di esenzione di € 5.000,00 annui. • Rammentando che i contributi gravano su entrambe le parti costituisce un ulteriore risparmio.
		⇒	2. Fino al 31.12.2027 la contribuzione previdenziale Inps Gestione separata è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo. ⇒ • Conseguentemente l'imponibile pensionistico subisce una riduzione in misura equivalente e lo sportivo vedrà accreditato un importo valido ai fini pensionistici inferiore rispetto a quello ordinariamente previsto poiché non si tratta di una decontribuzione, ma solo di una riduzione della base imponibile e delle relative prestazioni pensionistiche. • Le aliquote contributive aggiuntive non subiscono una decurtazione o una riduzione dell'imponibile contributivo.

**COLLABORAZIONI
SPORTIVE (SEGUE)**

Requisiti formativi
per la sottoscrizione
dei contratti
di co.co.co. sportiva



- La precedente normativa tributaria *ex art. 67, c.1, lett. m)* Tuir non richiedeva, per l'erogazione dei compensi, che il soggetto fosse in possesso di titoli di studio o di abilitazione professionale o rilasciati dall'ente affiliante.
- Il D.Lgs. 36/2021 al contrario pone grande attenzione al riconoscimento del chinesologo, soggetto che ha conseguito una laurea in scienze motorie, ma anche alle qualifiche dei soggetti tecnici che impartiscono lezioni di attività motorie o sportive all'interno di palestre, centri ed impianti sportivi di ogni tipo.

In particolare la Riforma prevede che i corsi di attività motoria e sportiva offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesologo o di un istruttore di specifica disciplina in possesso di una equipollente abilitazione professionale.

Art. 42,
c. 1
D.Lgs.
36/2021



- Questa disposizione non riguarda le attività sportive disciplinate dalle FSN, DSA o EPS e le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP.
- Il c. 3 del medesimo art. 42 stabilisce che l'istruttore di una specifica disciplina sportiva deve essere in possesso dei requisiti abilitanti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative FSN, DSA e EPS.

Diviene quindi necessario, per poter stipulare un contratto sportivo ed applicare le relative agevolazioni, che il soggetto sia in possesso di un tesserino rilasciato dall'organismo affiliante che coincida con le mansioni previste nel suo contratto e tra quelle elencate dall'art. 25, c. 1 D.Lgs. 36/2021